



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N. 3 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
----------------------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.
----------------	---

Oggi **ventisei** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:05**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Danielli Michele	Presente	Boggian Matteo	Presente
Balbo Marco	Presente	Gobbin Monica	Presente
Marchioro Alessandro	Presente	Ferrari Giuditta	Presente
Zanin Romina	Assente	Gozzo Riccardo	Presente
Tonato Pierantonio	Assente	Fattore Anna	Presente

Presenti 8 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE GIAVARINA MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Danielli Michele nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i signori: BOGGIAN, FERRARI.

OGGETTO	VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Regione Veneto con legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi, contenuti all’art. 1, comma 2, “la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

In data 24.6.2017 è entrata dunque in vigore la nuova LR 14 del 6 giugno 2017 – intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050.

Nello specifico l’articolo 23 ha modificato l’art 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 “norme sul governo del territorio e del paesaggio” che recita:

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad

una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”.

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 02.05.2012 avente per oggetto “ approvazione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale (IMU) anno 2012 mediante la quale venivano approvate le aliquote da applicare in relazione alla suddivisione del territorio così come classificato all'articolo 17 delle vigenti NTA;

Precisato che il comune di Urbana ha sempre confermato di anno in anno le sopracitate negli strumenti di programmazione dell'Ente le suddette aliquote che rimangono tutt'oggi in vigore anche per l'anno 2022;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 16 del 30.12.2021 avente per oggetto “ALIQUOTE IMU 2022 - CONFERMA” nella quale per mero errore materiale nella tabella riepilogativa delle aliquote alla voce “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) il valore pari all'1x mille anziché adeguarlo al valore zero così come previsto dal legislatore art 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di bilancio 2020

Ritenuto pertanto di dovere procedere con la definizione della maggiorazione aliquota prevista da comma 7bis dell'art 23 LR 14/2017;

VISTI:

- lo statuto dell'Ente

Il vigente PRG

Il Decreto Legislativo 267/2000 ;

La legge Regione del Veneto 14/2017 e 11/2004

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco Danielli illustra la proposta di deliberazione nei dettagli, anche leggendone stralci; al termine, accertato che non ci sono interventi, la pone in votazione.

Presenti n. 08 (otto),

Votanti n. 08 (otto),

con voti espressi per alzata di mano Favorevoli n.08, Contrari n. 0, Astenuti:0.

DELIBERA

Che le premesse si intendono qui di seguito riportate

Di precisare che le aliquote da applicare anche per l'anno 2022 ai fini del calcolo dell'IMU si intendono confermate quelle approvate con deliberazione n. 33 del 02.05.2012

Di fissare il contributo previsto dalla Legge della Regione del Veneto n. 14/2017 nella misura pari all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU7 da applicarsi sulle aree che si trovano nella casistica prevista dall'art 23 comma 3 della Legge Regionale 14/2017

Di precisare altresì che per l'anno 2022 l'aliquota relativa agli "IMMOBILI MERCE" è da considerarsi pari a zero in quanto il legislatore ha stabilito l'Esenzione IMU per suddetti immobili purché siano costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.(art 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di bilancio 2020)

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 19:30.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 4 del 20-04-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Danielli Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIAVARINA MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-22

Il Responsabile del servizio
F.to Cucco Francesco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 26-04-2022

**Oggetto: VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI
DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017
CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE
11/2004.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal fino al con numero di registrazione .

COMUNE DI URBANA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 26-04-2022

Oggetto: VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI URBANA li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
